



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 63 Del 03-08-2020

Oggetto: Atto di indirizzo per l'affidamento dell'incarico legale per il recupero delle somme relative al C.A.S a seguito di procedimento amministrativo di verifica dei requisiti di legge -M.M.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di agosto alle ore 17:30, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	P
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	P
ONESI SANDRO	ASSESSORE	P

Totali componenti n.3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'affidamento dell'incarico legale per il recupero delle somme relative al CAS a seguito di procedimento amministrativo di verifica dei requisiti di legge – M.M

PREMESSO CHE:

-i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono stati colpiti a partire dal giorno 24 agosto 2016 da un terremoto di magnitudo 6.0 e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

-a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più devastati dal sisma;

-che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti e sfollati e gravemente danneggiato il patrimonio pubblico e privato;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e ss.mm., con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

-con la legge 156 del 12 Dicembre 2019 lo stato di emergenza è stato attualmente prorogato al 31.12.2020;

Richiamate:

- la Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot. n. 45982/2016, che prevede la necessità per il nucleo familiare richiedente il contributo di dichiarare che “ il nucleo risiedeva stabilmente ed in maniera continuativa nel territorio comunale alla data del 24 agosto 2016”;
- Le “*Indicazioni operative ed attuative dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.388/2016*” con cui si è espressamente disposto che “ il componente del nucleo familiare deve risiedere stabilmente ed in maniera continuativa nel comune interessato dal sisma”;
- La Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot. n. 54825 del 17 ottobre 2016 che espressamente prevede che “ il diritto alla concessione del CAS sorge dal fatto che il richiedente... abbia avuto l'abitazione principale, abituale e continuativa in una delle condizioni sopradescritte anche se non ivi residente”;
- L'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.614/2019, che espressamente prevede che “ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei nuovi contributi per l'autonomia sistemazione, nonché per le nuove assegnazioni delle SAE, per abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 deve intendersi l'unità immobiliare in cui un soggetto appartenente al nucleo familiare dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale periodo eventuali assenze per ferie nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti.”
-

PRECISATO:

- Che la circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. 45892/2016 stabilisce che: “ I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni rese e ad erogare i contributi salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare

con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai partecipanti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo ed agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente..."

DATO ATTO:

- Che con delibera di Giunta Comunale n.67 del 14 Maggio 2018 si stabilivano gli indirizzi operativi per l'attività di verifica requisiti CAS attribuendo l'attività di verifica, così come specificata, al Servizio Amministrazione Generale;

Considerato:

- che a seguito dei controlli effettuati risulta che alcuni beneficiari non possedevano i requisiti per l'ottenimento del contributo di autonoma sistemazione;
-che, pertanto, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e della mancanza di idonee giustificazioni il Responsabile del procedimento Dr. Polidori Mario notificava a:

- 1) M.M. prot. 5804 del 05.06.2020, il provvedimento finale di diniego con richiesta di restituzione dell'importo percepito a titolo di contributo di autonoma sistemazione;

- che a seguito dell'omessa restituzione, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento finale di rigetto, degli importi percepiti a titolo di contributo di autonoma sistemazione è indispensabile procedere al recupero coattivo delle somme erogate;

Precisato che in data 21/07/2020 (Ns. prot. n. 7593) M.M. faceva pervenire al protocollo comunale un atto di citazione a giudizio;

Richiamate le linee guida n. 12 dell'Anac in merito all'affidamento dei servizi legali per cui:

-l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, e pertanto si configura la tipologia del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;
-il Comune di Arquata del Tronto non ha istituito, all'interno della sua struttura organizzativa, un ufficio legale e non dispone delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
-l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
-la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

Puntualizzato che:

- l'Ente non dispone di un proprio elenco di operatori qualificati a cui affidare incarichi legali;
-in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale "sotto soglia", purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016, previa valutazione comparativa di due o più preventivi;

Considerato altresì che:

- il mancato recupero delle somme erogate a titolo di contributo di autonoma sistemazione esporrebbe l'Ente ad eventuali responsabilità contabili e risarcitorie stante l'interesse pubblico di procedere al tempestivo recupero e contestuale restituzione alla Regione Marche delle somme erogate a titolo di contributo di autonoma sistemazione;

-il particolare rilievo giuridico delle questioni controverse esige la necessità dell'Ente di affidarsi alla difesa tecnica di un legale di comprovata esperienza professionale in materia;

Visti

- il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 convertito in legge, con modificazioni, L. n. 229 del 15 dicembre 2016;

-le ODCPC n.388/2018, n. 394/2016, n.408/2016 recanti Ulteriori interventi - urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016;

Considerato che sulla presente proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio Amministrazione Generale ed il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI FORNIRE** per tutte le motivazioni in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate, i seguenti indirizzi per recuperare le somme erogate a titolo di contributo di autonoma sistemazione (CAS);
- 2) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del procedimento Dr. Polidori Mario di procedere all'affidamento dell'incarico legale della controversia e previa valutazione comparativa di due o più preventivi, per il recupero delle somme erogate alla sig.ra M.M.;
- 3) **DI DEMANDARE** al Sindaco la sottoscrizione della procura al legale incaricato;
- 4) **DI DICHIARARE** con separata e successiva votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del TUEL.

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'affidamento dell'incarico legale per il recupero delle somme relative al C.A.S. a seguito di procedimento amministrativo di verifica dei requisiti di legge – M.M.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto, li 03/08/2020

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione Generale
Dr. Polidori Mario

Arquata del Tronto, li 03/08/2020

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 17-08-2020
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- [] E' stata comunicata con lettera n. 8728 in data 17-08-2020 ai Signori Capigruppo consiliari:
- [] E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- [] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

GLI INCARICATI DEL SERVIZIO
F.to Pagliacci Alessio – F.to Petrucci Martina

timbro

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] E' immediatamente esecutiva il giorno
- [] E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- [] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17-08-2020 al
01-09-2020

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

GLI INCARICATI DEL SERVIZIO
F.to Pagliacci Alessio – F.to Petrucci Martina

NOTE